

Sergio Dionigi CATTANEO
dottore commercialista

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

*

PARERE (VERBALE N. 25) DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE – EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

* * *

Il giorno 19 dicembre 2025, il sottoscritto **Revisore Unico dei Conti** (nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 22 settembre 2023),

visto il **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – T.U.S.P.) come integrato e modificato dal **D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100**;

considerato che ai sensi dell'articolo 20, T.U.S.P.:

- al comma 1, le **Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i Comuni, devono effettuare una revisione periodica delle partecipazioni possedute entro il 31 dicembre di ogni anno;**
- al comma 2, le **amministrazioni predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;**

preso atto che, alla data del 31 dicembre 2024, il Comune di Sommariva del Bosco risultava titolare delle partecipazioni societarie che seguono:

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipo di partecipazione
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero s.c.a.r.l.	0,290%	diretta
S.I.S.I. Servizi Idrici s.r.l.	4,265%	diretta
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	3,650%	diretta
CO.GE.SI S.r.l.	27,890%	indiretta
EGEA S.p.A.	0,002%	diretta

preso altresì atto che:

- la società EGEA ha depositato, in data 22 giugno 2023, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con sentenza di omologa del Tribunale di Torino in data 28 giugno 2024 e approvazione dei bilanci 2022 e 2023 in data 29 luglio 2024 con rilevazione di perdite di esercizio;
- gli accordi di ristrutturazione della società EGEA omologati dal Tribunale non prevedono da parte dei soci della stessa la copertura delle perdite subite;
- la complessa e articolata operazione che ha riguardato la società EGEA ha determinato un profondo mutamento della natura della stessa: a partire dall'anno 2024 essa non svolge più attività di interesse generale a rete inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e il servizio idrico con una conseguente sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- il Comune di Sommariva del Bosco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 T.U.S.P., ha pertanto ritenuto che non permangano i presupposti per il mantenimento della partecipazione nella società EGEA S.p.A.;

firmato in originale

- contestualmente alla valutazione sopra riportata, il Comune di Sommariva del Bosco ha ritenuto, con deliberazione consigliare in data 11 novembre 2024 opportuno procedere alla dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A. esercitando il previsto diritto di recesso;
- per prudenza, nella citata deliberazione consigliare si è proceduto a istituire un fondo vincolato per euro 1.500,00, corrispondente alla quota parte del ripiano delle perdite subite da EGEA;
- la società EGEA S.p.A., con comunicazione acquisita al protocollo del Comune al n. 9539/2025, ha rappresentato l'impossibilità di accettare il recesso con la precisazione che "non esistono più utili distribuibili né riserve disponibili e quindi viene meno il presupposto patrimoniale per consentire l'acquisto di azioni proprie";

preso in esame lo schema di deliberazione del Consiglio Comunale che intende mantenere le partecipazioni sopra riportate con la citata eccezione per quella posseduta in EGEA S.p.A.,

visti i pareri di regolarità,

esprime parere favorevole.

firmato in originale